

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

16 gennaio 2008

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3641).

(GU n. 20 del 24-1-2008)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Gianni De Gennaro e' stato nominato commissario delegato;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, cosi' come convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, e dall'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 il commissario delegato si avvale delle seguenti aree di competenza: area economica-finanziaria cui e' preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; area tecnico-operativa cui e' preposto il soggetto indicato nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008; area giuridico-amministrativa cui e' preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'interno; area tecnico-impiantistica cui e' preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata cui e' preposto un soggetto attuatore designato dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; area di tutela della salute cui e' preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero della salute.

2. Con successiva ordinanza del commissario delegato saranno definiti i compiti e le attivita' delle sopra citate aree e dei soggetti attuatori di cui al comma 1 che rimangono in carica fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 in data 11 gennaio 2008.

3. Al soggetto attuatore preposto all'Area tecnico-operativa puo' essere riconosciuto il potere di firma in base ad una specifica ordinanza del commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato ai fini dell'individuazione e autorizzazione dei siti da destinare a impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti si avvale dell'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata e dell'area di tutela della salute.

2. Per la progettazione e l'allestimento, nonche' per ogni altra necessaria iniziativa finalizzata all'apertura ed alla messa in esercizio dei predetti siti il commissario si avvale dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-impiantistica.

3. Il commissario delegato puo' altresì avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni iniziativa utile al tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008.

4. L'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata curera' i rapporti con i comuni della regione Campania per l'attuazione dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008.

Art. 3.

1. Il sindaco di Salerno e' nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, nonche' degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel comune di Salerno, avvalendosi delle deroghe indicate nel citato comma 2 e di quelle previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, si avvale del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Salerno.

3. Per assicurare la copertura finanziaria dell'opera di cui al comma 1 il commissario delegato potra' affidare in concessione la costruzione e la gestione dell'impianto con modalita' e durata sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

4. La potenzialita' minima dell'impianto dovra' essere tale da garantire lo smaltimento almeno delle quantita' di rifiuti prodotte nell'ambito della provincia di Salerno.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'ordinanza n. 3639 del 2008 e di quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente ordinanza e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato, cui e' autorizzato il trasferimento di euro 10

milioni a valere sul Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Campania, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale, in servizio presso il citato Dipartimento, appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Presidente: Prodi